



Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati

presso  
Ministero della Giustizia

Roma, ..... **03 DIC. 2009**  
Prot. N° **10503**...  
Serv. MB. Area 4...  
Rif. del  
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei  
Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati  
Regionali Geometri e Geometri  
Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana di Previdenza ed  
Assistenza Geometri Liberi  
Professionisti

Ai Dirigenti di Categoria

**LORO SEDI**

Oggetto: Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. n. 81/2008 – modifiche apportate dall’art.  
11 del D.Lgs. n. 106/2009

Con riferimento all’oggetto, ed alle precedenti note inviate, nel corso degli anni, sulla tematica della Sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene utile segnalare che sul sito del Ministero del Lavoro ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) è disponibile la Circolare Prot. 25/I/0017062 del 10 novembre c.a., Prot. n. 33/2009.

In particolare, la circolare in argomento interviene sul “*provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2009*”, fornendo, al personale ispettivo del Ministero stesso, un quadro unitario delle indicazioni di cui tener conto per una corretta applicazione della disciplina e specificando, inoltre, quali delle precedenti circolari emanate, siano da ritenere superate.

A titolo esemplificativo, nel paragrafo dedicato ai “*Presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale*”, che si ricorda sono:



2° foglio – segue pagina

del 0.3.DIC..2009 rot. N° 10.503

- *l'impiego di lavoratori in "nero";*
- *le gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;*

il Ministero, nel definire, in maniera piuttosto dettagliata, ambedue le violazioni, pur confermando che: "*omissis.....rispetto ai soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi .....omissis, la corretta instaurazione del rapporto formativo è verificabile sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 5 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142; afferma "per quanto concerne i tirocinanti degli studi professionali è altresì possibile verificare la preventiva iscrizione all'Albo di riferimento".*

Pertanto, ne consegue, che il periodo di iscrizione nel "Registro dei praticanti", assume, ai fini ispettivi, in relazione all'impiego di lavoratori in "nero", particolare valenza.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

(Geom. Fausto Savoldi)

ti/